



COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° **85** del 28/07/2021

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 - Approvazione

L'anno **duemilaventuno**, e questo giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **09:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	Marco Incagli	Consigliere
2	Mauro Niccolini	Consigliere
3	Elena Benedetti	Consigliere
4	Sabrina Giannini	Presidente
5	Aurora Crecchia	Consigliere
6	Beatrice Bensi	Consigliere
7	Gian Luca Benetti	Consigliere
8	Matteo Ferrini	Consigliere
9	Flavia Bellani	Consigliere
10	Federico Pazzaglia	Consigliere
11	Lorenzo Gasperini	Consigliere
12	Andrea Quiriconi	Consigliere
13	Chiara Franchi	Consigliere
14	Chiara Tenerini	Consigliere
15	Maria Guglielmino	Consigliere
16	Giovanni Salvini	consigliere
17	Samuele Lippi	Sindaco

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-

16	1
----	---

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Visto il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 comma 683 della citata L. n. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

Preso atto che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, così come modificato dalla Legge di conversione n. 69/2021 e successivamente dall'art. 2 comma 4 del D.L. n. 99/2021, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 31 luglio 2021;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cecina è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Costa" che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Costa" ha provveduto, con la determinazione del Direttore Generale n. 103 del 23.06.2021 (allegata e parte integrante della presente deliberazione) a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Cecina ammontante complessivamente, tenuto conto dell'intero conguaglio PEF TARI 2019/2020 ad € 6.473.000,00 (di cui € 2.291.285,00 per costi fissi ed € 4.181.715 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Livorno del 5% sull'importo di cui sopra;

Verificato che nello stesso documento si dà atto che dal totale dei costi del PEF 2021 pari a € 6.473.000,00 devono essere detratte le entrate di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione n. 02/DRIF/2020 ovvero nel caso di specie il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33Bis del D.L. n. 248/2007 nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per un totale di € 99.988,00;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna;

Rilevato che il Regolamento Comunale TARI, prevede, in conformità a quanto disposto dalla legge, che per la determinazione della tariffa si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto di approvare i coefficienti di produzione Ka, Kc, Kb e Kd, così come indicati nel dispositivo della presente deliberazione dando atto che gli stessi rispettano i valori di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

Considerata altresì la necessità di effettuare la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto dunque, per quanto concerne la suddivisione dei costi, di ricorrere ad una determinazione "per differenza" fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione dei rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche, quest'ultima ottenuta moltiplicando gli indici di produzione di rifiuti Kd per le superfici imponibili ai fini TARI delle varie categorie;

Dato atto che per effetto del metodo di imputazione dei costi di cui sopra, ed assicurata comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999), il carico tariffario afferente il tributo, è pari al 35 % per le utenze non domestiche e pari al 65% per le utenze domestiche;

Ritenuto conseguentemente, di approvare per l'anno 2021 la tariffa al mq. Commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza domestica ed utenza non domestica, così come indicata nel dispositivo della presente deliberazione, in coerenza con l'impianto regolamentare, le previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia lo scorso 11 marzo 2020;

Visto che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Riscontrato che i provvedimenti disposti a livello nazionale e regionale, nell'intento di contrastare e contenere la perdurante diffusione del virus COVID-19, hanno imposto forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività ed hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

Preso atto altresì che l'esigenza di assicurare forme di agevolazione TARI alle **utenze non domestiche** interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021 è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare

“riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....”*
- *“...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”*

Accertato che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

Richiamato il comma 6 dell'art. 20 del Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna che, con riferimento alle **utenze non domestiche**, dispone quanto di seguito:

“Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo pari al:

-100 % per le categorie nn. 1, 2, 4 (limitatamente agli impianti sportivi) e 30;

-50% per le categorie nn. 7, 8, 22, 23 e 24;

-25% per le categorie nn. 3, 4 (limitatamente ai distributori carburanti), 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 (esclusi i supermercati), 26 (escluse le plurilicenze alimentari) 27 e 29;

Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 4 (limitatamente a campeggi), 5, 9, 10, 12, e 28. Sono altresì escluse dalle riduzioni di cui al presente comma le medie e grandi strutture di vendita, i supermercati, e le plurilicenze alimentari.”;

Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 14 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo relativo alla parte variabile del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.

Dato atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche per l'annualità 2021 è pari ad € 460.898,00;

Richiamate integralmente le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre tale norma regolamentare e ritenuto conseguentemente di dover introdurre uno schema agevolativo improntato ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione in relazione al livello di “effetto dannoso” prodotto dal contesto epidemiologico sulle attività economiche;
- riferimento alle utenze non domestiche ricomprese all'interno delle categorie TARI, come definita dal DPR n. 158/1999, per quanto attiene a ciascun livello di agevolazione sulla parte variabile del tributo dovuto per l'anno 2021;
- semplicità di applicazione sia a favore dei contribuenti beneficiari che della struttura comunale chiamata all'attuazione del percorso operativo disponendo la possibilità di applicazione d'ufficio delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche al ricorrere della ricomprensione di queste ultime nelle categorie, tra quelle di cui al DPR 158/1999, da agevolare in base alle determinazioni assunte con il presente atto e dalla disciplina del regolamento comunale della TARI;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi e regionali di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Considerato altresì che si confermano per le **utenze domestiche**, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 57 bis L. n. 157/2019;

Dato atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico sociale per l'annualità 2021 è di € 188.000,00 rispetto ai 138.000,00 applicato nell'annualità 2020;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche di cui al novellato art. 20 del Regolamento Comunale TARI sopra espressamente richiamate, è garantita da risorse di bilancio 2021 diverse dal gettito del tributo TARI;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre*

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, la percentuale deliberata dalla Provincia di Livorno è del 5%;

Individuato, ai sensi del Regolamento Comunale in materia di TARI, il giorno 1 luglio 2021, quale data di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti la famiglia ai fini del calcolo TARI per le utenze domestiche anno 2021;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 (F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI, C. FRANCHI E C. TENERINI)

Astenuti: 1 (M. GUGLIELMINO)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 nonché dell'art.8 comma 4 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa con determinazione del Direttore Generale n. 103 del 23.06.2021 (allegata e parte integrante della presente deliberazione), i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) che seguono:

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze domestiche anno 2021 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Numero dei componenti familiari	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/anno	Ka Coeffic. Per attribuzione. Parte fissa	Kb Coeffic. Per attribuzione. Parte variabile
1	0,87	62,77	0,86	0,6
2	0,95	146,46	0,94	1,4
3	1,03	188,31	1,02	1,8
4	1,11	230,15	1,10	2,2
5	1,18	303,38	1,17	2,9
6 e oltre	1,24	355,69	1,23	3,4

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze non domestiche anno 2021 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Tipologia attività	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/mq.	Kc coeff. Per potenz. Produzione	Kd Kg/mq anno
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,66	1,20	0,61	5,65
Cinematografi e teatri	0,50	0,90	0,46	4,25
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	0,90	0,46	4,25
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	1,58	0,81	7,45
Stabilimenti balneari	0,73	1,31	0,67	6,18
Esposizioni, autosaloni	0,61	1,09	0,56	5,12
Alberghi con ristorante	1,70	2,85	1,57	13,47
Alberghi senza ristorante	1,29	2,33	1,19	10,98
Case di cura e riposo	1,59	2,87	1,47	13,55
Ospedali	1,84	3,32	1,70	15,67
Uffici e agenzie	1,59	2,87	1,47	13,55
Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,93	1,67	0,86	7,89
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,32	2,39	1,22	11,26
Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	1,32	2,39	1,22	11,26
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,93	1,67	0,86	7,89
Banchi di mercato di beni durevoli	1,72	3,10	1,59	14,63
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,07	1,93	0,99	9,10
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,07	1,93	0,99	9,10
Carrozzeria, officina, elettrauto	1,37	2,45	1,26	11,58
Attività industriali con capannoni di produzione	0,95	1,72	0,88	8,10
attività artigianali di produzione di beni specifici	0,95	1,72	0,88	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,10	13,56	6,55	64,00
Mense, birrerie, amburgherie	4,69	8,44	4,33	39,80
Bar, caffè, pasticceria	5,15	9,69	4,75	45,70
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,54	4,57	2,34	21,55
Plurilicenze alimentari e miste	2,15	3,86	1,98	18,20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	7,10	13,57	6,55	64,04
Ipermercati di generi misti	2,15	3,86	1,98	18,20
Banchi di mercato di generi alimentari	7,13	12,82	6,58	60,50
Discoteche, night club	1,98	3,57	1,83	16,83

- Di individuare il giorno 1 luglio 2021, quale data di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti la famiglia ai fini del calcolo TARI per le utenze domestiche anno 2021;
- Di applicare, per le motivazioni e con le precisazioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultante dalle integrazioni apportate del Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in data odierna, uno specifico impianto agevolativo a favore delle **utenze non domestiche** interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in conseguenza del contesto epidemiologico COVID-19 e più precisamente per il solo 2021, una riduzione della

parte variabile del tributo, così come riassunta nella tabella A allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari al:

-100 % per le categorie nn. 1, 2, 4 (limitatamente agli impianti sportivi) e 30;

-50% per le categorie nn. 7, 8, 22, 23 e 24;

-25% per le categorie nn. 3, 4 (limitatamente ai distributori carburanti), 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 (esclusi i supermercati), 26 (escluse le plurilicenze alimentari) 27 e 29;

Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 4 (limitatamente a campeggi), 5, 9, 10, 12, e 28. Sono altresì escluse dalle riduzioni di cui al presente comma le medie e grandi strutture di vendita, i supermercati, e le plurilicenze alimentari.”;

Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 14 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo relativo alla parte variabile del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.

4. di confermare, per le **utenze domestiche**, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. lo 57 bis L. n. 157/2019;
5. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai p.ti 3 e 4 della presente deliberazione, è garantita da risorse di bilancio 2021 diverse dal gettito del tributo TARI ;
6. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5% ;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 16

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 (F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI, C. FRANCHI E C. TENERINI)

Astenuti: 1 (M. GUGLIELMINO)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI

- **all.A tabella riduzioni PV TARI -UND-2021** (impronta:
608C6F72ACCAAAC1B3236B31268C4F2991A8962026F1A602BC47F317C8D64E8A)
- **allegato B determina ATO n.103-2021** (impronta:
053819595AB060F9F91CD8646F99204D49E7D0582B5ECC98A1D26F7B02EB0860)
- **parere Collegio revisori TARI 2021.pdf** (impronta:
4BC5B5EA4E634C7F9F8C3C1EFDD607F93A6DE830FCD700EAD89FFC914C869ADD)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sabrina Giannini

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Salanitri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CECINA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.24 del 19/07/2021

Oggetto: Parere su “**Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021 - Approvazione**”

Il **Collegio dei revisori dei conti** del Comune di Cecina, formato dai sottoscritti:

Emilio Mantovani presidente;

Luca Stella componente;

Silvano Nieri componente;

Si è riunito in data odierna alle ore 12:10

preso atto

- della richiesta di parere sull'applicazione della TARI per l'anno 2021 trasmessa al Collegio dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, tributi e Personale in data 16 luglio 2021;
- Considerato che il Comune ha già approvato il bilancio di previsione, ma che comunque il D.L. 41/2021 (art. 30, comma 5), così come modificato dalla Legge di conversione n. 69/2021 e successivamente dall'art. 2 comma 4 del D.L. n. 99/2021, consente l'approvazione delle tariffe e delle aliquote della TARI entro il termine 31 luglio 2021;
- la proposta di delibera oggetto del presente parere prevede di applicare Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo pari al:
 - 100 % per le categorie nn. 1, 2, 4 (limitatamente agli impianti sportivi) e 30;
 - 50% per le categorie nn. 7, 8, 22, 23 e 24;
 - 25% per le categorie nn. 3, 4 (con riferimento ai distributori carburanti), 11, 13 (escluse le ferramenta), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 (limitatamente ai fiori e piante nonché alle pizzerie a taglio) e 29;
 - 20% per le categorie nn. 4 (relativamente ai campeggi), 5, 6, 13 (relativamente alle ferramenta).

Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 14 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo relativo alla parte variabile del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie) e 28 . Sono altresì escluse dalle riduzioni di cui al presente comma le medie e grandi strutture di vendita
- 1. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al p.to 2 della deliberazione, è garantita da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME

parere favorevole

sul testo della delibera proposta.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:35

L'Organo di revisione:

Emilio Mantovani

Luca Stella

Silvano Nieri



COMUNE di CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2021/401 del 22/07/2021

Oggetto: Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 - Approvazione

Il responsabile del Servizio Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 22/07/2021



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2021/401 del 22/07/2021

Oggetto: Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 - Approvazione

Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 22/07/2021

La Responsabile

(Alessandra Meini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CATEGORIA		RIDUZIONE PARTE VARIABILE ANNO 2021
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	100%
2	Cinematografi e teatri	100%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25%
4	Campeggi	0%
4	distributori carburanti	25%
4	impianti sportivi	100%
5	Stabilimenti balneari	0%
6	Esposizioni, autosaloni	25%
7	Alberghi con ristorante	50%
8	Alberghi senza ristorante	50%
9	Case di cura e riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici, agenzie	25%
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0%
13	Negozi di abbigliamento	25%
13	Negozi di calzature	25%
13	Librerie – cartolerie	25%
13	ferramenta	25%
13	altri beni durevoli *	25%
14	edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	25%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25%
16	Banchi di mercato di beni durevoli	25%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	25%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%
19	Carrozzeria, officina, elettrauto	25%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25%
21	attività artigianali di produzione di beni specifici	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari (**)	25%
26	Plurilicenze alimentari e miste (***)	25%
27	ortofrutta	25%
27	pescherie	25%
27	fiori e piante	25%
27	pizza a taglio	25%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato di generi alimentari	25%
30	Discoteche, night club	100%

*Dalle riduzioni sono escluse la media e grande distribuzione di vendita

** dalle riduzioni sono esclusi i supermercati

*** dalle riduzioni sono escluse le plurilicenze alimentari